

CONFRONTO TRA P.D.L. n. 288 DEL 25 NOVEMBRE 2019 e P.D.L. n. 225 DEL 7 NOVEMBRE 2018

P.D.L. n. 225 del 7 novembre 2018 "DISCIPLINA IN MATERIA DI ATTIVITA' E SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI E ANIMALI DI AFFEZIONE"	P.D.L. n. 288 del 25 novembre 2019 "DISCIPLINA IN MATERIA DI ATTIVITA' E SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI E ANIMALI DI AFFEZIONE"
Relazione	Relazione
CAPO I Finalità, istituzioni ed operatori	CAPO I Finalità, istituzioni ed operatori
Articolo 1 Finalità	Articolo 1 Finalità
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
Articolo 2 Definizioni	Articolo 2 Definizioni
c.1. disposizione introduttiva stesso testo	c.1. disposizione introduttiva stesso testo
1) stesso testo	1) stesso testo
2) stesso testo	2) stesso testo
2) a. stesso testo	2) a. stesso testo
2) b. stesso testo	2) b. stesso testo
2) c. stesso testo	2) c. stesso testo

2) d. stesso testo	2) d. stesso testo
2) e. stesso testo	2) e. stesso testo
2) f. stesso testo	2) f. stesso testo
non presenti	<p>2), aggiunte:</p> <p><u>g. traslazione di defunti e dispersione delle ceneri all'interno delle strutture cimiteriali;</u></p> <p><u>h. individuazione dello spazio in area cimiteriale per il conferimento dell'ultimo saluto su espressa richiesta degli aventi titolo:</u></p>
3) stesso testo	3) stesso testo
3) a. stesso testo	3) a. stesso testo
3) b. stesso testo	3) b. stesso testo
3) c. non stesso testo	3) c. modificato (aggiunte ed eliminazioni): c.
c. trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, <u>di ceneri e ossa umane;</u>	<u>trasferimento</u> di salma e trasporto di cadavere, di resti mortali;
3) d. stesso testo	3) d. stesso testo

4) stesso testo	4) stesso testo
5) stesso testo	5) stesso testo
non presente	aggiunto 6) casa funeraria > quindi cambia numerazione dei successivi punti <u>6) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, collocata fuori dalle strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, pubbliche o private, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri.</u>
6) denuncia delle cause di morte.... stesso testo	7) denuncia delle cause di morte stesso testo
7) dichiarazione di morte.... stesso testo	8) dichiarazione di morte.... stesso testo
8) feretro stesso testo	9) feretro.... stesso testo
9) medico necroscopo.... stesso testo	10) medico necroscopo stesso testo
10) periodo di osservazione.... stesso testo	11) periodo di osservazione.... stesso testo
11) resto mortale.... stesso testo	12) resto mortale.... stesso testo
12) salma.... stesso testo	13) salma.... stesso testo
non presente	aggiunto 14) sala del commiato > quindi cambia numerazione dei successivi punti <u>14) sala del commiato: struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, destinata, su richiesta, dei familiari o degli aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonchè esporre il feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato.</u>

non presente	aggiunto 15) tempio laico > quindi cambia la numerazione dei successivi punti <u>15) tempio laico: struttura all'interno del cimitero o del crematorio, adibita all'esposizione del feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato;</u>
13) trasporto funebre.... Stesso testo	16) trasporto funebre.... stesso testo
Articolo 3 Compiti della Regione	Articolo 3 Compiti della Regione
c. 1. stesso testo	c. 1. stesso testo
c.2. disposizione introduttiva stesso testo	c.2. disposizione introduttiva stesso testo
a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;	a) aggiunte: a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori <u>dei rispettivi ambiti di accoglienza e relative norme gestionali;</u>
b) stesso testo	b) stesso testo
	aggiunta c) > quindi cambia la numerazione delle lettere successive
non presente	c) <u>definisce il piano territoriale degli impianti di cremazione;</u> <u>istituisce una programmazione territoriale CREMATORI</u>
c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle autorimesse;	d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle autorimesse;
d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre;	e) aggiunto termine: e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali <u>e formativi</u> per l'esercizio dell'attività funebre;

e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;	f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
f) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;	g) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;
non presente	aggiunta h): h) definisce la modulistica unificata da adottare.
Articolo 4 Compiti dei Comuni	Articolo 4 Compiti dei Comuni
c.1. disposizione introduttiva stesso testo	c.1. disposizione introduttiva stesso testo
a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;	a) aggiunta: a) rilascia le autorizzazioni previa presentazione di SCIA previste dalla presente legge;
b) stesso testo	b) stesso testo
c) stesso testo	c) stesso testo
d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza dei defunti o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico con le modalità previste all'articolo 20 della presente Legge.	d) aggiunti termini: d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza dei defunti o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico con le modalità previste all'articolo 20 comma 9 e 10 della presente Legge.
	eliminato c.2. , ma prosegue nell'elencazione delle lettere prevedendo elenco. Il nuovo comma 2 corrisponde al comma 3 della precedente P.D.L.

c.2 In particolare il regolamento di polizia mortuaria:	non presente, si prosegue nell'elencazione lettere del c.1
c.2 a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;	e) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;
c.2 b) definisce i turni di rotazione, dei campi di inumazione e le procedura di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;	f) definisce i turni di rotazione, dei campi di inumazione e le procedura di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
c.2 c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;	g) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
c.2 d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto pubblico in applicazione delle disposizioni regionali;	h) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto pubblico in applicazione delle disposizioni regionali;
c.2 e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;	i) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
c.2 f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria cimiteriale, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.	l) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria cimiteriale, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.
c.3.	c.2. corrisponde al c. 3 della precente P.D.L.
c.3. disposizione introduttiva stesso testo	c.2. disposizione introduttiva stesso testo
a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;	a) modificata: a) la pianificazione cimiteriale;

b) stesso testo	b) stesso testo
c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.	c) aggiunti termini: c) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre e sulla permanenza dei requisiti richiesti , sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.
Articolo 5 Compiti delle Aziende Sanitarie Regionali	Articolo 5 Compiti delle Aziende Sanitarie Regionali
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
Articolo 6 Attività funebre	Articolo 6 Attività funebre
c.1. disposizione introduttiva stesso testo	c.1. disposizione introduttiva stesso testo
a) stesso testo	a) stesso testo
b) stesso testo	b) stesso testo
c) trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane ;	c) modificati e eliminati termini: c) trasferimento di salma, trasporto di cadavere, di resti mortali;
d) stesso testo	d) stesso testo
	c.2 disposizione introduttiva : riformulato
c.2 L'attività funebre è consentita unicamente a ditte individuali o società di persone o di capitali in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Comune ove esse hanno le proprie sedi, previo accertamento dei requisiti come di seguito indicati:	c.2 L'attività funebre è consentita unicamente a ditte individuali o società di persone o di capitali che abbiano presentato la SCIA al Comune ove esse hanno le proprie sedi, corredata delle prescritte autocertificazioni in merito al possesso dei requisiti indicati nel presente comma e circa l'assenza di cause ostative di cui ai commi successivi del presente articolo :
a) stesso testo	a) stesso testo
1) stesso testo	1) stesso testo

<p>2).....superiore ai 25000 abitanti.....</p>	<p>2) modificato valore popolazione Comune :superiore ai 30000 abitanti</p>
<p>3) una sede o filiale, dotata di area riservata e di spazio espositivo, idonea alla trattazione degli affari amministrativi, alla vendita di cofani ed altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, ubicata <u>in ogni Comune ove si richiede l'autorizzazione</u> e regolarmente aperta al pubblico;</p>	<p>3) riformulato: 3)una sede o filiale, dotata di area riservata e di spazio espositivo, idonea alla trattazione degli affari amministrativi, alla vendita di cofani ed altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, <u>ubicata nel Comune ove viene presentata la SCIA</u> e regolarmente aperta al pubblico;</p>
<p>4) disponibilità diretta: <u>i)</u> un direttore tecnico, in possesso dei requisiti formativi, <u>occupato continuativamente</u> con regolare contratto di lavoro con il soggetto <u>richiedente l'autorizzazione</u>, anche coincidente con il legale rappresentante o titolare dell'impresa, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre; <u>ii)</u> <u>un addetto anch'esso abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi ed occupato continuativamente con regolare contratto di lavoro con il soggetto richiedente l'autorizzazione;</u></p>	<p>4) riformulato e tolti punti rispetto a precedente P.D.L. 8 (nella precedente pdl era suddiviso in due punti i) e ii)) 4) disponibilità diretta di un direttore tecnico, in possesso dei requisiti formativi, con regolare rapporto di lavoro <u>continuativo e permanente con il soggetto titolare di SCIA</u>, anche coincidente con il legale rappresentante o titolare dell'impresa, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre.</p>

<p>5) disponibilità continuativa di ulteriore personale stabilmente occupato con funzioni di necroforo, con minimo di 4 addetti, con regolare contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge stipulato direttamente con il soggetto <u>richiedente l'autorizzazione</u> ed in possesso di previsti requisiti formativi in attinenza alle specifiche mansioni svolta. Il personale di cui al punto 4 lettere <u>i) e ii)</u>, qualora svolgente funzione, può essere computato nel numero dei 4 necrofori di cui al presente punto 5);</p>	<p>5) modifica termini, riformulato, eliminazione e aggiunta termini 5) disponibilità continuativa di ulteriore personale stabilmente occupato con funzioni di necroforo, con minimo di 4 addetti, con regolare contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge stipulato direttamente con il soggetto <u>titolare di SCIA</u> ed in possesso di previsti requisiti formativi in attinenza alle specifiche mansioni svolte. Il personale di cui al punto 4 lettere qualore svolgente funzione <u>di necroforo</u>, può essere computato nel numero dei 4 necrofori di cui al presente punto 5);</p>
<p>6) per l'apertura di ulteriori sedi commerciali o filiali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre per ogni sede che abbia i medesimi requisiti previsti per la sede principale di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari quale responsabile commerciale, <u>occupato continuativamente con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto richiedente l'autorizzazione, in possesso dei requisiti formativi previsti e distinto dal personale già computato presso la sede principale.</u></p>	<p>6) riformulato 6)per l'apertura di ulteriori sedi commerciali o filiali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre per ogni sede che abbia i medesimi requisiti previsti per la sede principale di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari quale responsabile commerciale, <u>in persona diversa da quella impiegata in altre sedi, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente stipulato direttamente con il soggetto richiedente l'autorizzazione, in possesso dei requisiti formativi previsti.</u></p>
<p>b) stesso testo</p>	<p>b) stesso testo</p>

?

<p>c) I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ed altri esercenti con i contratti di cui sopra, dovranno dimostrare la disponibilità diretta e continuativa dei requisiti strutturali ed organizzativi congrui al volume di lavoro richiesto, con un minimo di numero dieci addetti necrofori ed numero tre carri funebri, in base ad un criterio di proporzionalità relativa ai contratti stipulati. Tali soggetti dovranno essere in possesso anche di regolare certificazione di qualità.</p>	<p>c) modificato n^ addetti necrofori e altre modifiche, eliminati alcuni termini . c) I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ed altre imprese funebri con i contratti di cui sopra, dovranno dimostrare la disponibilità diretta e continuativa dei requisiti strutturali ed organizzativi congrui al volume di lavoro richiesto, con un minimo numero di otto addetti necrofori in possesso dei requisiti formativi con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente e numero tre carri funebri.</p>
<p>d) <u>T</u>ali soggetti dovranno possedere per ogni quattro contratti sottoscritti, ulteriori rispetto ai primi dodici, almeno quattro addetti assunti con regolare contratto di lavoro continuativo e un'auto funebre, oltre la dotazione minima prevista nella lettera c).</p>	<p>d) aggiunte virgole (punteggiatura), modificato valore , aggiunto un termine d) <u>t</u>ali soggetti, dovranno possedere per ogni quattro contratti sottoscritti, ulteriori rispetto ai primi dieci, almeno quattro addetti assunti con regolare contratto di lavoro continuativo e permanente e un'auto funebre, oltre la dotazione minima prevista nella lettera c).</p>
<p>e) stesso testo</p>	<p>e) stesso testo</p>
<p>c.3. stesso testo</p>	<p>c.3. stesso testo</p>
<p>4. Le condizioni ostative di cui al comma 6 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, all'addetto alla trattazione degli affari responsabili delle sedi o filiali.</p>	<p>c. 4. modifica e aggiunte 4. Le condizioni ostative di cui al comma 3 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, all'addetto alla trattazione degli affari responsabili delle sedi o filiali e devono essere autocertificate dai medesimi soggetti a cui si riferiscono.</p>
<p>c. 5. stesso testo</p>	<p>c. 5. stesso testo</p>
<p>c. 6. stesso testo</p>	<p>c. 6. stesso testo</p>

c. 7. stesso testo	c. 7. stesso testo
c. 8. stesso testo	c. 8. stesso testo
c.9. stesso testo	c. 9. stesso testo
c. 10. stesso testo	c. 10. stesso testo
Articolo 7 Requisiti formativi per gli addetti e requisiti minimi dei relativi corsi formativi	Articolo 7 Requisiti formativi per gli addetti e requisiti minimi dei relativi corsi formativi
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
c.3. stesso testo	c.3. stesso testo
c.4. stesso testo	c.4. stesso testo
c.5. stesso testo	c.5. stesso testo
c.6. stesso testo	c.6. stesso testo
c.7. stesso testo	c.7. stesso testo
c.8. stesso testo	c.8. stesso testo
c.9. stesso testo	c.9. stesso testo
c.10. stesso testo	c.10. stesso testo
c.11. stesso testo	c.11. stesso testo
CAPO II Definizioni, adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte	CAPO II Definizioni, adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte
Articolo 8 Accertamento di morte	Articolo 8 Accertamento di morte
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
Articolo 9 Denuncia della causa di morte	Articolo 9 Denuncia della causa di morte
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
c.3. stesso testo	c.3. stesso testo

Articolo 10 Medico necroscopo	Articolo 10 Medico necroscopo
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
c.3. stesso testo	c.3. stesso testo
Articolo 11 Periodo di osservazione	Articolo 11 Periodo di osservazione
c.1 stesso testo	c.1. stesso testo
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
c.3. stesso testo	c.3. stesso testo
c.4. stesso testo	c.4. stesso testo
c.5. stesso testo	c.5. stesso testo
Articolo 12 Trasferimento durante il periodo di osservazione	Articolo 12 Trasferimento <u>di salma</u> durante il periodo di osservazione
c.1. Durante il periodo di osservazione e indipendentemente che sia avvenuto l'accertamento di morte, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il defunto può essere trasferito al proprio domicilio/residenza o <u>nell'abitazione</u> di un avente titolo, alla struttura obitoriale, al deposito di osservazione o alla casa funeraria a seguito della certificazione rilasciata dal medico intervenuto, dal direttore sanitario o suo delegato oppure dal medico curante, che escluda il rischio per la salute pubblica. Tale certificazione è titolo sufficiente e valido per eseguire il trasferimento del defunto dal luogo di decesso al luogo di osservazione. Tali luoghi possono essere siti anche in Comune diverso all'interno dell'intero territorio regionale.	c.1. aggiunti ed eliminati termini c.1. Durante il periodo di osservazione <u>nell'arco delle 24 ore e</u> indipendentemente che sia avvenuto l'accertamento di morte, su richiesta dei familiari o aventi titolo, il defunto può essere trasferito <u>dall'impresa funebre delegata</u> , al proprio domicilio/residenza o di un avente titolo, alla struttura obitoriale, al deposito di osservazione o alla casa funeraria a seguito della certificazione rilasciata dal medico intervenuto, dal direttore sanitario o suo delegato oppure dal medico curante, che escluda il rischio per la salute pubblica. Tale certificazione è titolo sufficiente e valido per eseguire il trasferimento del defunto dal luogo di decesso al luogo di osservazione. Tali luoghi possono essere siti anche in Comune diverso all'interno dell'intero territorio regionale.

<p>c.2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento di cui al comma precedente, comunica tempestivamente all'Ufficiale di stato civile e all'Azienda Sanitaria Locale competente la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.</p>	<p>c.2. modifiche, sostituzione,eliminazione termini c. 2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento di cui al comma precedente, comunica tempestivamente all'Ufficiale di stato civile e all'Azienda Sanitaria Locale del comune di decesso e a quello di destinazione la nuova sede ove la salma è stata trasferita.</p>
<p>c.3. stesso testo</p>	<p>c. 3.stesso testo</p>
<p>c. 4. non presente</p>	<p>c.4. aggiunto c.4. qualora la durata del periodo di osservazione venga ridotta procedendo con l'accertamento di morte effettuato con l'esecuzione dell'elettrocardiogramma, nei tempi e nei modi previsti, su richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata con le modalità di cui al precedente comma 3, verso il luogo prescelto per le onoranze, abitazione privata, casa funeraria, camera mortuaria, per essere ivi esposto, purchè tale trasporto venga effettuato all'interno del territorio regionale o, con principi di reciprocità anche verso regioni con analoghe disposizioni.</p>
<p>c.5. non presente</p>	<p>c. 5. aggiunto c.5. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine delle 24 ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane</p>
<p>c.1. stesso testo</p>	<p>c.1. stesso testo</p>

<p align="center">Articolo 14 Tanatoprassi</p>	<p>eliminato Articolo 14 Tanatoprassi, quindi varia e scala la numerazione dei successivi articoli</p>
<p align="center">Articolo 15 Rilascio di cadaveri a scopo di studio</p>	<p align="center">Articolo 14 Rilascio di cadaveri a scopo di studio</p>
<p>c.1. stesso testo</p>	<p>c.1. stesso testo</p>
<p align="center">CAPO III Servizio obitoriale, casa funeraria e sala del commiato</p>	<p align="center">aggiunto termine CAPO III Servizio obitoriale, casa funeraria e sala del commiato <u>e tempio laico</u></p>
<p align="center">Articolo 16 Strutture obitorali e deposito di osservazione</p>	<p align="center">Articolo 15 Strutture obitorali e deposito di osservazione</p>
<p>c.1. stesso testo</p>	<p>c.1. stesso testo</p>
<p>c.2. stesso testo</p>	<p>c.2. stesso testo</p>
<p>c.3. stesso testo</p>	<p>c.3. stesso testo</p>
<p align="center">Articolo 17 Casa funeraria</p>	<p align="center">Articolo 16 Casa funeraria</p>
<p>c.1. Per casa funeraria si intende la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, nella quale, a richiesta <u>dei familiari dei defunti</u>, sono ricevute, custodite ed esposte le salme <u>di persone decedute (previa certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica o ipotesi di reato) presso le abitazioni, le strutture ospedaliere, socio sanitarie e socio assistenziali e/o altri locali pubblici o privati, per l'osservazione, per le eventuali attività di tanatoprassi consentite</u> dalla normative vigente, la vestizione, la composizione <u>della salma</u>, la custodia <u>e</u> l'esposizione del cadavere oltre le attività di onoranze funebri di commemorazione e commiato del defunto.</p>	<p>c.1. aggiunti termini, eliminati termini, modificati termini, riformulato c.1. Per casa funeraria si intende la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, <u>comma 2, lettera a)</u> nella quale, a richiesta <u>degli aventi titolo del defunto</u>, sono ricevute, custodite ed esposte le salme <u>ed i cadaveri</u> per <u>le attività di osservazione, trattamenti conservativi e tanatocosmesi consentite</u> dalla normative vigente, la vestizione, la composizione, la custodia, l'esposizione del cadavere oltre le attività di onoranze funebri di commemorazione e commiato del defunto.</p>

c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
c. 3. stesso testo	c.3. stesso testo
c.4 stesso testo, tranne modifica di valore g) g) almeno due celle frigorifere ;	c. 4. stesso testo, tranne modifica di valore alla g) g) almeno una cella frigorifera ;
c.5. Non devono essere ubicate all'interno e nell'area di 150 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dei cimiteri, dei crematori, delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali con disponibilità maggiore di 20 posti letto.	c. 5 modifica valore c.5. Non devono essere ubicate all'interno e nell'area di 100 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dei cimiteri, dei crematori, delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali con disponibilità maggiore di 20 posti letto.
c.6. stesso testo	c.6. stesso testo
c.7. stesso testo	c.7. stesso testo
c.8. stesso testo	c.8. stesso testo
c.9. stesso testo	c.9. stesso testo
Articolo 18 Sala del commiato	Articolo 17 Sala del commiato
c.1. La sala del commiato è la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonchè esporre il feretro _per la celebrazione di riti di commemorazione di dignitoso commiato. Per feretro si intende il cofano sigillato contenente il cadavere destinato alla sepoltura o cremazione.	c.1. aggiunti ed eliminati termini c.1. La sala del commiato è la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2 lettera a destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonchè esporre il feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione di dignitoso commiato.
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
c.3. stesso testo	c.3. stesso testo
c.4. stesso testo	c. 4. stesso testo

c.5. Non devono essere ubicate all'interno e nell'area di 150 metri <u>dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dei cimiteri e dei crematori, nonché delle strutture socio - sanitarie e socio assistenziali con disponibilità maggiore di 20 posti letto.</u>	c.5. modificato valore e riformulato, aggiunti termini c.5. Non devono essere ubicate all'interno e nell'area di 100 metri <u>dalle strutture sanitarie sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche e private, dei cimiteri e dei crematori.</u>
non presente, Articolo 18 Sala del commiato	aggiunto nuovo Articolo 18 <u>Tempio laico</u>
non presente	c.1. Nelle aree cimiteriali e nei crematori possono essere <u>presenenti strutture adibite all'esposizione del feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato per il periodo necessario alla celebrazione.</u>
CAPO XV Trasporto funebre	CAPO XV Trasporto funebre
Articolo 19 Definizione di trasporto funebre	Articolo 19 Definizione di trasporto funebre
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
	aggiunti cc quindi varia e scala la numerazione:
non presente	c.2. aggiunto c.2. Il trasporto di cadavere è eseguito da imprese che esercitano <u>l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o al crematorio, purchè riposto nel feretro sigillato. Nell'attività di trasporto sono comprese, previa identificazione del cadavere e la sigillatura del feretro, il prelievo del feretro, il trasferimento e la sosta per la celebrazione dei riti funebri. Il trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o per la cremazione.</u>

non presente	<u>c.3. Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali e ceneri sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso.</u>
non presente	<u>c.4. Per i resti mortali, le parti anatomiche e le ceneri, precedentemente conferite in un cimitero o per le ceneri affidate in ambito domiciliare, l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal comune del cimitero di competenza.</u>
non presente	<u>c.5. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'Azienda Sanitaria Locale di riferimento che può disporre l'adozione di particolari strutture igienico-sanitarie.</u>
non presente	<u>c.6. La vigilanza sui trasporti spetta al comune, che si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale relativamente agli aspetti igienico-sanitari.</u>
<p>corrisponde a</p> <p>c.2. Il trasferimento <u>del paziente deceduto</u> in <u>una</u> struttura sanitaria o socio-assistenziale, dal reparto <u>ove è avvenuto decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale,</u> non costituisce trasporto funebre ed è svolto <u>unicamente</u> da personale della struttura, che non possa essere messo in relazione con <u>titolare di</u> attività funebre.</p>	<p>c.7. modifica, aggiunta, sostituzione, eliminazione termini, riformulato</p> <p>c.7. Il trasferimento <u>dei defunti deceduti</u> in struttura sanitaria, <u>sociosanitarie</u> o socioassistenziale, dal reparto <u>alle camere mortuarie interne</u> non costituisce trasporto funebre ed è svolto da personale della struttura, che non possa essere messo in relazione con <u>l'attività funebre. In caso di esternalizzazione tale attività è incompatibile con soggetti che svolgono l'attività funebre o ad essi direttamente o indirettamente ricondotta.</u></p>
<p>corrisponde a</p> <p>c.3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo <u>12</u>, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.</p>	<p><u>c.8.</u> modificato numero articolo richiamato</p> <p>c.8. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo <u>8</u>, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.</p>

corrisponde a c. 4. disposizione introduttiva stesso testo	c.9. disposizione introduttiva stesso testo
corrisponde a c.4., a) a)il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;	a) aggiunta termini finali a)il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari familiari o per altre esigenze individuate dal Comune a tutela dell'igiene e della sanità pubblica;
corrisponde a c.4., b)stesso testo	b) stesso testo
corrisponde a c.5. Nelle ipotesi di cui al comma 4 restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.	c. 10 modificato numero articolo richiamato c.10. Nelle ipotesi di cui al comma 9 restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.
non era presente	c.11 aggiunto nuovo c.11. Spetta al Comune l'individuazione dei criteri per l'attestazione di indigenza, stato di bisogno della famiglia e interesse dei familiari, nonchè la valutazione del tipo "di servizio" da applicare, trattandosi di oneri a suo carico.
corrisponde c.6. stesso testo	c.12. stesso testo
corrisponde c.7. stesso testo	c. 13. stesso testo
Articolo 20 Caratteristiche <u>delle casse</u>	modificato titolo Articolo Articolo 20 Caratteristiche <u>dei cofani funebri</u>
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo

c.2. In caso di cremazione, devono essere utilizzati feretri <u>in legno od altri materiali</u> realizzati nel rispetto delle norme UNI 11519-11520 relative agli standard di costruzione di cofani funebri.	c.2. eliminati termini c.2. In caso di cremazione, devono essere utilizzati feretri realizzati nel rispetto delle norme UNI 11519-11520 relative agli standard di costruzione di cofani funebri.
Articolo 21 Iniezioni conservative	Articolo 21 Iniezioni conservative
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
c.3. <u>Il trattamento antiputrefattivo, quando descritto ai sensi del comma 2, è effettuato da personale dell'impresa funebre, che provvede al confezionamento del feretro, appositamente formato previo frequenza di specifici corsi definiti ed approvati dalla Giunta Regionale. In alternativa tale trattamento viene effettuato da personale a ciò delegato dall'Azienda Sanitaria Locale.</u>	eliminato c.3.
Articolo 22 Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali	Articolo 22 Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali
c.1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto <u>dai soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'articolo 24.</u>	c.1. modificati alcuni termini c.1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto <u>dalle imprese funebri.</u>
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
c.3. stesso testo	c.3. stesso testo
Articolo 23 Trasporto di ossa e di ceneri	Articolo 23 Trasporto di ossa e di ceneri

<p>c.1. <u>Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali e non necessita dell'impiego del carro funebre.</u></p>	<p>c.1. modificato e riformulato c.1. <u>Il trasporto di urne cinerarie e di cassette contenenti ossa o resti ossei, non essendovi controindicazioni igienico sanitarie, può essere svolto da chiunque ne abbia titolo, con qualunque mezzo, purchè in possesso dell'autorizzazione comunale al singolo trasporto;</u></p>
<p>c.2. <u>Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal Comune.</u></p> <p style="text-align: center;">Articolo 24 <u>Autorizzazione al trasporto funebre</u></p>	<p>c.2. eliminato tale Articolo 24 è eliminato, quindi varia la numerazione articoli successivi</p>
<p>c.1. <u>Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune dove sia avvenuto il decesso nel rispetto delle norme nazionali vigenti.</u></p>	<p>non presente</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25 Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24 Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse</p>
<p>c.1. stesso testo</p>	<p>c.1. stesso testo</p>
<p>c.2. stesso testo</p>	<p>c.2. stesso testo</p>
<p>c.3. stesso testo</p>	<p>c.3. stesso testo</p>
<p>c.4. Le auto funebri devono essere inoltre dotate di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito interamente di lamiera metallica o di altra materiale impermeabile facilmente lavabile e <u>disinfettabile</u> ed attrezzate con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.</p>	<p>c.4. modificato un termine c.4. Le auto funebri devono essere inoltre dotate di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito interamente di lamiera metallica o di altra materiale impermeabile facilmente lavabile e <u>sanificabile</u> ed attrezzate con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.</p>

<p>c.5. Il titolare dell'attività deve disporre del libretto sanitario del mezzo attestante l'idoneità dello stesso validato, all'atto di messa in servizio, dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di idoneità e dall'assenza di avvenute variazioni strutturali deve essere autocertificato, annualmente, dal titolare del mezzo su apposito modello elaborato dalla Giunta regionale, di cui all'art. 3 lett. j) da trasmettere all'azienda Sanitaria Locale competente per territorio.</p>	<p>c.5. modificati e aggiunti termini c.5. Il titolare dell'attività deve disporre del libretto sanitario del mezzo attestante l'idoneità dello stesso rilasciato, all'atto di messa in servizio, dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di idoneità e dall'assenza di avvenute variazioni strutturali deve essere autocertificato, annualmente, dal titolare del mezzo su apposito modello elaborato dalla Giunta regionale, di cui all'art. 3 lett. g) da trasmettere all'azienda Sanitaria Locale competente per territorio e da allegare in copia al libretto sanitario.</p>
<p><u>c.6. Il titolare dell'attività, tuttavia, può chiedere all'azienda Sanitaria Locale competente per territorio, la validazione annuale dei libretti dei mezzi adibiti a trasporto funebre. Nel caso, l'Azienda in questione, a seguito di sopralluogo e in base all'evidenza riscontrata, vidimerà i singoli libretti oggetto di richiesta ovvero indicherà le prescrizioni per una successiva verifica. Ogni richiesta di verifica è soggetta alle vigenti tariffe applicate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.</u></p>	<p>sostituzione c.6. <u>c.6. Le autorimesse per il ricovero dei mezzi funebri sono autorizzate dal comune in cui opera l'impresa funebre e devono essere provviste di attrezzature per la pulizia e la sanificazione degli stessi.</u></p>
<p>c.7. La pulizia e sanificazione dei mezzi funebri possono essere esternalizzate tramite specifico contratto con aziende specializzate da tenere presso le rimesse a dimostrazione che pulizia e sanificazione di detti mezzi siano assicurate.</p>	<p>c.7. eliminazione di termini c.7. La pulizia dei mezzi funebri può essere esternalizzate tramite specifico contratto con aziende specializzate.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 26 Prodotti del concepimento</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 25 Prodotti del concepimento</p>
<p>c.1. stesso testo</p>	<p>c.1. stesso testo</p>

<p>c.2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.</p>	<p>c.2. aggiunti termini c.2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri <u>attraverso contenitori idonei dal punto di vista igienico sanitario.</u></p>
<p style="text-align: center;">CAPO V Trasporto internazionale</p>	<p style="text-align: center;">CAPO V Trasporto internazionale</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 27 Trasporto funebre tra Stati</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 26 Trasporto funebre tra Stati</p>
<p>c.1. <u>I trasporti funebri da o per uno degli stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379 "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937" sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.</u></p>	<p>c.1. diverso da precedente P.D.L. c.1. <u>deve essere svolto in ottemperanza delle normative vigenti.</u></p>
<p>c.2. <u>I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.</u></p>	<p>c.2. eliminato, non presente</p>

<p><u>c.3. Per l'introduzione dei cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.</u></p>	<p>c.3. eliminato, non presente</p>
<p><u>c.4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previa nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Azienda Sanitaria Locale.</u></p>	<p>c.4. eliminato, non presente</p>
<p>CAPO VI Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri</p>	<p>CAPO VI Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri</p>
<p>SEZIONE I Costruzione, requisiti, servizi dei cimiteri</p>	<p>SEZIONE I Costruzione, requisiti, servizi dei cimiteri</p>
<p>Articolo 28 Costruzione dei cimiteri</p>	<p>Articolo 27 Costruzione dei cimiteri</p>

<p>c.1. Ai sensi dell'articolo 337 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", ogni Comune ha l'obbligo di realizzare almeno un cimitero.</p>	<p>c.1. aggiunti termini c.1. Ai sensi dell'articolo 337 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", ogni Comune ha l'obbligo di realizzare almeno un cimitero nel contesto della Pianificazione dei Cimiteri.</p>
<p>c.2. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.</p>	<p>c.2. modificato c.2. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto dei criteri di salvaguardia di cui agli articoli 58 e seguenti del DPR 10 Settembre n.285, nonchè attua le opportune azioni di recupero funzionale al riutilizzo e/o riqualificazione dei fabbricati di sepolture a tumulazione resisi liberi per scadenza dell'originaria concessione.</p>
<p>c.3. stesso testo</p>	<p>c.3. stesso testo</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 29 Gestione dei cimiteri</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 28 Gestione dei cimiteri</p>
<p>c.1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri pubblici, con eccezione della tenuta dei registri amministrativi e delle attività connesse, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.</p>	<p>c.1. eliminato termine c.1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri, con eccezione della tenuta dei registri amministrativi e delle attività connesse, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.</p>

<p>c.2. I Comuni, previa ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, con provvedimento a cui assicurare la necessaria pubblicità, possono stabilire con atto motivato da comunicare alla Regione, <u>se e quali attività tra quelle previste dall'art. 2 comma 1 punto 2 lettera d) della presente legge possono essere realizzate dalle aziende svolgenti attività funebre a completamento del servizio prestato.</u></p>	<p>c.2. riformulata e modificata parte finale c.2. I Comuni, previa ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, con provvedimento a cui assicurare la necessaria pubblicità, possono stabilire con atto motivato da comunicare alla Regione, <u>che le aziende svolgenti attività funebre possono, a completamento del servizio funebre, svolgere le operazioni di inumazione o tumulazione.</u></p>
<p>c.3. Per gestione cimiteriale si intende l'accettazione e la custodia dei cadaveri o dei feretri al termine del servizio funebre, la relativa custodia, la tenuta dei registri amministrativi e la trasmissione documentale con il comune di riferimento, la gestione delle inumazioni, la vigilanza e la manutenzione del verde e delle aree comuni, la gestione delle concessioni cimiteriali e le esumazioni ordinarie.</p>	<p>c.3. aggiunti termini alla fine c.3. Per gestione cimiteriale si intende l'accettazione e la custodia dei cadaveri o dei feretri al termine del servizio funebre, la relativa custodia, la tenuta dei registri amministrativi e la trasmissione documentale con il comune di riferimento, la gestione delle inumazioni, la vigilanza e la manutenzione del verde e delle aree comuni, la gestione delle concessioni cimiteriali e le esumazioni ordinarie, <u>la gestione dei templi laici.</u></p>
<p>c.4. La gestione dei cimiteri <u>pubblici</u> è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea.</p>	<p>c.4. eliminato termine c.4. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea.</p>
<p>c.5. stesso testo</p>	<p>c.5. stesso testo</p>
<p>c.6. Laddove gli aventi titoli ne facciano espressa richiesta scritta al Comune è loro libera facoltà di indicare una società marmista, edile <u>o funebre</u> a cui affidare la chiusura del loculo purchè abilitata da Comune stesso per l'esecuzione dei lavori cimiteriali.</p>	<p>c.6. aggiunti termini , eliminati termini c.6. Laddove gli aventi titoli ne facciano espressa richiesta scritta al Comune <u>che svolga tale attività</u> è loro libera facoltà di indicare una società marmista, edile a cui affidare la chiusura del loculo purchè abilitata da Comune stesso per l'esecuzione dei lavori cimiteriali.</p>

c.7. Le attività di edilizia all'interno delle aree cimiteriali devono essere autorizzate dal Comune stesso previa presentazione della documentazione inerente all'azienda che intende esercitare in area demaniale comunale.	c.7. aggiunti termini c.7. Le attività di edilizia o assimilabili all'interno delle aree cimiteriali devono essere autorizzate dal Comune stesso previa presentazione della documentazione inerente all'azienda che intende esercitare in area demaniale comunale.
Articolo 30 Area di rispetto	Articolo 29 Area di rispetto
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
Articolo 31 Requisiti minimi	Articolo 30 Requisiti minimi
c.1. In ogni cimitero pubblico sono presenti almeno:	c. 1 eliminato termine e aggiunti termini (disposizione introduttiva) c.1. In ogni cimitero o complesso cimiteriale cittadino sono presenti almeno:
c.1. da a) ad e) stesso testo	c.1. da a) ad e) stesso testo
c.2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:	c.2. aggiunti termini (disposizione introduttiva) c.2. In relazione alle richieste della popolazione, alla dimensione del cimitero , e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
c.2. da a) a d) stesso testo	c.2. da a) a d) stesso testo
Articolo 32 Camera mortuaria	Articolo 31 Camera mortuaria
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
Articolo 33 Ossario comune	Articolo 32 Ossario comune
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
Articolo 34 Cinerario comune	Articolo 33 Cinerario comune
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo

SEZIONE II Inumazioni e tumulazioni cimiteriali	SEZIONE II Inumazioni e tumulazioni cimiteriali
<p align="center">Articolo 35 Diritto di sepoltura</p>	<p align="center">Articolo 34 Diritto di sepoltura</p>
<p>c.1. Nei cimiteri pubblici devono essere ricevuti:</p>	<p>c.1. disposizione introduttiva eliminato termine c.1. Nei cimiteri devono essere ricevuti:</p>
<p>a) stesso testo</p>	<p>a) stesso testo</p>
<p>b) stesso testo</p>	<p>b) stesso testo</p>
<p>c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socioassistenziali situate fuori del Comune;</p>	<p>c) aggiunti termini c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture sociosanitarie e socioassistenziali situate fuori del Comune;</p>
<p>d) stesso testo</p>	<p>d) stesso testo</p>
<p>e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 26.</p>	<p>e) aggiunti termini e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 26 e gli arti e le parti anatomiche riconoscibili.</p>
<p align="center">Articolo 36 Identificazione della sepoltura</p>	<p align="center">Articolo 35 Identificazione della sepoltura</p>
<p>c.1. <u>Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.</u></p>	<p>c.1. eliminato, quindi varia la numerazione del comma successivo</p>
<p>corrisponde a c.2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici. (stesso testo)</p>	<p>nuovo c.1. corrisponde al c.2. della precedente P.D.L. c.1. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici. (stesso testo)</p>

<p align="center">Articolo 37 Inumazione</p>	<p align="center">Articolo 36 Inumazione</p>
<p>c.1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.</p>	<p>c.1. eliminati termini c.1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.</p>
<p>c.2. stesso testo</p>	<p>c.2 stesso testo</p>
<p>c.3. stesso testo</p>	<p>c.3. stesso testo</p>
<p>c.4. stesso testo</p>	<p>c.4. stesso testo</p>
<p align="center">Articolo 38 Tumulazione</p>	<p align="center">Articolo 37 Tumulazione</p>
<p>c.1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.</p>	<p>c.1. eliminati termini c.1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le caratteristiche definite per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.</p>
<p>c.2. stesso testo</p>	<p>c.2. stesso testo</p>
<p>c.3. E' ammessa la realizzazione di loculi areati.</p>	<p>c.3. aggiunti termini c.3. E' ammessa la realizzazione di loculi areati con le prescrizioni indicate dalla Giunta Regionale entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente norma.</p>
<p align="center">Articolo 39 Sepoltura privata nel cimitero</p>	<p align="center">Articolo 38 Sepoltura privata nel cimitero</p>
<p>c.1. stesso testo</p>	<p>c.1. stesso testo</p>
<p>c.2. stesso testo</p>	<p>c.2. stesso testo</p>
<p>c.3. stesso testo</p>	<p>c.3. stesso testo</p>
<p align="center">SEZIONE III Esumazioni ed estumulazioni</p>	<p align="center">SEZIONE III Esumazioni ed estumulazioni</p>

Articolo 40 Esumazioni	Articolo 39 Esumazioni
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
c.3. stesso testo	c.3. stesso testo
c.4. stesso testo	c.4. stesso testo
Articolo 41 Estumulazione	Articolo 40 Estumulazione
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
c.3. stesso testo	c.3. stesso testo
Articolo 42 Destinazione delle ossa e dei resti mortali	Articolo 41 Destinazione delle ossa e dei resti mortali
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
SEZIONE IV Tumulazioni extracimiteriali	SEZIONE IV Tumulazioni extracimiteriali
Articolo 43 Cappella privata fuori del cimitero	Articolo 42 Cappella privata fuori del cimitero
c.1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del Regio Decreto n. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune.	c.1. aggiunti termini c.1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del Regio Decreto n. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune <u>sentita l'Azienda Sanitaria Locale di riferimento.</u>
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
Articolo 44 Tumulazione privilegiata in luoghi diversi	Articolo 43 Tumulazione privilegiata in luoghi diversi
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo

c.2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche definite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo <u>2</u> , comma 2, lettera <u>f</u>).	c.2. sostituiti termini e aggiunti termini c.2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche definite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo <u>3</u> , comma 2, lettera <u>e</u> e <u>sentita l'Azienda Sanitaria Locale di riferimento.</u>
c.3. <u>La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.</u>	c.3. eliminato, non presente
SEZIONE V Cremazione e destinazione delle ceneri	SEZIONE V Cremazione e destinazione delle ceneri
Articolo 45 Cremazione	Articolo 44 Cremazione
c.1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.	c.1. eliminata virgola (punteggiatura) e aggiunti termini c.1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere <u>o i resti mortali o ossei</u> tramite un procedimento termico, in ceneri.
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
Articolo 46 Crematori	Articolo 45 Crematori
c.1. I crematori <u>pubblici</u> sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dal Comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.	c.1. eliminato termine c.1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dal Comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo

Articolo 47 Autorizzazione alla cremazione	Articolo 46 Autorizzazione alla cremazione
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
c.3. stesso testo	c.3. stesso testo
Articolo 48 Espressione di volontà	Articolo 47 Espressione di volontà
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
Articolo 49 Registro per la cremazione	articolo eliminato interamente (tutti e 4 commi), quindi varia e scala ulteriormente numerazione successivi articoli
Articolo 50 Consegna e destinazione finale delle ceneri	Articolo 48 Consegna e destinazione finale delle ceneri
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
c.2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, <u>per la conservazione in ambito privato</u> o per la dispersione.	c.2. modificati/sostituiti termini c.2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, <u>per l'affido familiare</u> o per la dispersione.
c.3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, ne indica la destinazione finale. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.	c.3. aggiunti termini c.3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale <u>rilasciato dal comune di decesso</u> che, redatto in triplice originale, ne indica la destinazione finale. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
c.4. stesso testo	c.4. stesso testo

<p><u>c.5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 49 sono annotati:</u></p> <p><u>a) il numero progressivo e data;</u></p> <p><u>b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;</u></p> <p><u>c) modalit� di espressione della volont�;</u></p> <p><u>d) eventuale volont� di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalit� prescelte; e)</u></p> <p><u>cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volont� del defunto cui viene consegnata l'urna;</u></p> <p><u>f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;</u></p> <p><u>g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).</u></p>	<p>eliminato, non presente, quindi varia numerazione comma successivo</p>
<p>corrisponde a c.6. stesso testo</p>	<p>c.5. stesso testo</p>
<p>Articolo 51 Dispersione delle ceneri</p>	<p>Articolo 49 Dispersione delle ceneri</p>
<p>c.1. stesso testo</p>	<p>c.1. stesso testo</p>
<p>c.2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi, � consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.</p>	<p>c.2. aggiunti termini c.2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi, � consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti <u>in ottemperanza alla normativa vigente.</u></p>
<p>c.3. stesso testo</p>	<p>c.3. stesso testo</p>
<p>c.4. stesso testo</p>	<p>c.4. stesso testo</p>

c.5. stesso testo	c.5. stesso testo
c.6. stesso testo	c.6. stesso testo
CAPO VII Norme comuni	CAPO VII Norme comuni
Articolo 52 Trattamenti particolari	Articolo 50 Trattamenti particolari
c.1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo <u>2</u> , comma 2, lettera f), oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.	c.1. modificato numero articolo richiamato c.1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo <u>3</u> , comma 2, lettera f), oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
Articolo 53 Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri	Articolo 51 Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
Articolo 54 Sanzioni	Articolo 52 Sanzioni
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
c.3. stesso testo	c.3. stesso testo
c.4. stesso testo	c.4. stesso testo
Articolo 55 Regime transitorio	Articolo 53 Regime transitorio

c.1. sostituito numero articolo richiamato c.1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria delle disposizioni regionali di cui all'articolo <u>2</u> , continuano a trovare applicazione le normative vigenti all'entrata in vigore della presente legge.	c.1. sostituito numero articolo richiamato c.1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria delle disposizioni regionali di cui all'articolo <u>3</u> , continuano a trovare applicazione le normative vigenti all'entrata in vigore della presente legge.
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
c.3. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo <u>5</u> devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo <u>2</u> entro i termini stabiliti dalle stesse.	c.3. sostituiti due numeri articoli richiamati c.3. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo <u>6</u> devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo <u>3</u> entro i termini stabiliti dalle stesse.
c.4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della presente legge, i Comuni istituiscono il registro di cui all'articolo 49 , adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.	c.4. modifiche termini, eliminati termini c.4. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della presente legge, i Comuni, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.
c.5. stesso testo	c.5. stesso testo
c.6. stesso testo	c.6. stesso testo
c.7. stesso testo	c.7. stesso testo
CAPO VIII CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE	CAPO VIII CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE
Articolo 56 Definizione degli animali di affezione	Articolo 54 Definizione degli animali di affezione
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo

?

non presente	c.3. aggiunto <u>c.3. E' possibile, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi, l'inumazione o la tumulazione, previa cremazione e in urna separata, delle ceneri degli animali d'affezione nella tomba del padrone, nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia.</u>
non presente	c.4. aggiunto <u>c.4. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone ed il loro costo deve essere definito dal comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua.</u>
Articolo 57 Realizzazione di strutture cimiteriali	Articolo 55 Realizzazione di strutture cimiteriali
c.1. I cimiteri per gli animali d'affezione possono essere realizzati sia da enti pubblici sia da associazioni o da privati, previa autorizzazione del Comune <u>di riferimento</u> , in ambiti conformi al regolamento edilizio, acquisito il parere igienico-sanitario dell'Azienda sanitaria competente per territorio.	c.1. eliminato termine, aggiunto termine c.1. I cimiteri per gli animali d'affezione possono essere realizzati sia da enti pubblici sia da associazioni o da privati, previa autorizzazione del Comune, in ambiti conformi al regolamento edilizio, acquisito il parere igienico-sanitario dell'Azienda sanitaria competente per territorio <u>e l'ARPA.</u>
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
Articolo 58 Sistema dei trasporti	Articolo 56 Sistema dei trasporti

<p>c.1 <u>L'ente pubblico, l'associazione o il privato che gestisce il sito cimiteriale deve essere registrato per il trasporto delle spoglie animali dal locale Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.</u> Tale servizio fornirà disposizioni relative alla pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati.</p>	<p>c.1. riformulato/modificato c.1. <u>Per il trasporto delle spoglie animali è necessaria l'iscrizione presso il locale Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.</u> Tale servizio fornirà disposizioni relative alla pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati.</p>
<p>c.2. Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore biodegradabile, a perfetta tenuta, atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico, nonché esalazioni moleste durante il trasporto, sui quali deve essere riportata la dizione "Sottoprodotto di origine animale di Categoria I destinato solo all'eliminazione".</p>	<p>c.2. aggiunti termini c.2. Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale <u>all'impianto di cremazione</u> racchiuse in un contenitore biodegradabile, a perfetta tenuta, atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico, nonché esalazioni moleste durante il trasporto, sui quali deve essere riportata la dizione "Sottoprodotto di origine animale di Categoria I destinato solo all'eliminazione".</p>
<p>c.3. Il trasporto al cimitero delle spoglie, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri può avvenire anche a cura dei proprietari/conferitori degli animali, che si potranno avvalere di qualsiasi mezzo, purché utilizzino idonei contenitori.</p>	<p>c.3. aggiunti termini c.3. Il trasporto al cimitero <u>o all'impianto di cremazione</u> delle spoglie, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri può avvenire anche a cura dei proprietari/conferitori degli animali, che si potranno avvalere di qualsiasi mezzo, purché utilizzino idonei contenitori.</p>

<p>c.4. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, devono essere accompagnati da certificazione medica veterinaria riportante il Comune in cui l'animale è deceduto, <u>che costituisce autorizzazione al trasporto che escluda la presenza di</u> malattie trasmissibili <u>all'uomo o ad altri animali</u> di cui al Regolamento di Polizia veterinaria.</p>	<p>c.4. aggiunti termini, riformulato in parte, aggiunta disposizione finale c.4. Le spoglie e i sotto prodotti animali, da chiunque trasportati, devono essere accompagnati da certificazione medica veterinaria riportante il Comune in cui l'animale è deceduto, <u>rilasciata dal medico veterinario curante che accerta il decesso e che può certificare la causa di morte escludendo le</u> malattie trasmissibili di cui al Regolamento di Polizia veterinaria. <u>Il certificato sarà redatto in duplice copia recante le generalità del proprietario ed il numero identificativo dell'anagrafe di riferimento dell'animale di affezione e la modalità ed il luogo di destinazione dell'animale deceduto Una copia sarà inviata alla S.C. Sanità Animale della ASL competente per territorio.</u></p>
<p>c.5. Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari e da chiunque abbia interesse a trasportarle, purchè le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente <u>ed ermeticamente chiusi, sui quali deve essere riportata la dizione "Ceneri di animale d'affezione"</u>.</p>	<p>c.5. eliminati termini c.5. Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari e da chiunque abbia interesse a trasportarle, purchè le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente.</p>
<p>c.6. Il confezionamento finale del feretro, <u>qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque</u> deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, <u>può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero.</u></p>	<p>c.6. riformulato, modificato, eliminati termini c.6. Il confezionamento finale del feretro deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.</p>

Articolo 59 Seppellimento o incenerimento delle spoglie animali	Articolo 57 Seppellimento o incenerimento delle spoglie animali
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
Articolo 60 Fosse e sistema di seppellimento	Articolo 58 Fosse e sistema di seppellimento
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
c.3. stesso testo	c.3. stesso testo
c.4. stesso testo	c.4. stesso testo
c.5. stesso testo	c.5. stesso testo
c.6. stesso testo	c.6. stesso testo
c.7. stesso testo	c.7. stesso testo
c.8. stesso testo	c.8. stesso testo
c.9. stesso testo	c.9. stesso testo
c.10. stesso testo	c.10. stesso testo
c.11. stesso testo	c.11. stesso testo
c.12. stesso testo	c.12. Stesso testo
c.13. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, disposti dall'autorità o , previa autorizzazione comunale a seguito di parere espresso dal Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.	c.13. eliminati termini c.13. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, previa autorizzazione comunale a seguito di parere espresso dal Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.
Articolo 61 Sistema di incenerimento	Articolo 59 Sistema di incenerimento

<p>c.1. L'incenerimento, <u>nei cimiteri ove previsto</u>, deve essere realizzato con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE e s.m.i. L'impianto, installato in idonea e separata zona, <u>all'interno dell'area cimiteriale, accoglie esclusivamente gli animali d'affezione per i quali il cimitero è destinato secondo le presenti disposizioni</u>. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.</p>	<p>c.1. eliminati termini c.1. L'incenerimento, deve essere realizzato con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE e s.m.i. L'impianto, installato in idonea e separata zona. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.</p>
<p>c.2. L'impianto deve ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE n. 1068/2009 e s.m.i. e deve soddisfare le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento UE. N. 142/2001 (Allegato III capo I e III) e s.m.i..</p>	<p>c.2. aggiunti termini c.2. L'impianto deve <u>essere autorizzato dal comune previa identificazione di aree idonee ed</u> ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE n. 1068/2009 e s.m.i. e deve soddisfare le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento UE. N. 142/2001 (Allegato III capo I e III) e s.m.i..</p>
<p>c.3. stesso testo</p>	<p>c.3. stesso testo</p>
<p>c.4. stesso testo</p>	<p>c.4. stesso testo</p>
<p>c.5. stesso testo</p>	<p>c.5. stesso testo</p>
<p>c.6. Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte <u>all'interno del cimitero</u>.</p>	<p>c.6. eliminati termini c.6. Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte.</p>

?

<p>c.7. eliminati termini c.7. Le ceneri possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animati e previa autorizzazione comunale, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come previsto dall'art. 3, comma 1, punto 8 del Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i.</p>	<p>c.7. eliminati termini c.7. Le ceneri possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animati in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come previsto dall'art. 3, comma 1, punto 8 del Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i.</p>
<p align="center">Articolo 62 Registro delle sepolture</p>	<p align="center">Articolo 60 Registro delle sepolture</p>
<p>c.1. Il gestore del cimitero degli animali di affezione è tenuto a compilare apposito registro su cui sono annotati nome, tipo di animale e taglia, generalità del proprietario, data di accettazione, punto di inumazione o di dispersione, se si tratta di ceneri disperse, data di inumazione o dispersione, estremi delle certificazioni veterinarie acquisite, codice progressivo di identificazione.</p>	<p>c.1. aggiunti termini c.1. Il gestore del cimitero degli animali di affezione è tenuto a compilare apposito registro redatto in formato digitale su cui sono annotati nome, tipo di animale e taglia, generalità del proprietario, data di accettazione, punto di inumazione o di dispersione, se si tratta di ceneri disperse, data di inumazione o dispersione, estremi delle certificazioni veterinarie acquisite, codice progressivo di identificazione.</p>
<p>c.2. Ogni anno devono essere stampate due copie del registro stesso ed inoltrate, rispettivamente, al Comune e all'Azienda Sanitaria territorialmente competente.</p>	<p>c.2. sostituiti, modificati termini, riformulato, aggiunti termini c.2. Ogni anno deve essere stampata una copia del registro stesso e inoltrata all'Azienda Sanitaria territorialmente competente. Tale documento, potrà essere inoltrato telematicamente.</p>
<p align="center">Articolo 63 Smaltimento dei rifiuti cimiteriali</p>	<p align="center">Articolo 61 Smaltimento dei rifiuti cimiteriali</p>
<p>c.1. stesso testo</p>	<p>c.1. stesso testo</p>

c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
c.3. stesso testo	c.3. stesso testo
c.4. stesso testo	c.4. stesso testo
Articolo 64 Vigilanza, controllo e sanzioni	Articolo 62 Vigilanza, controllo e sanzioni
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo
c.2. stesso testo	c.2. stesso testo
c.3. stesso testo	c.3. stesso testo
c.4. stesso testo	c.4. stesso testo
c.5. stesso testo	c.5. stesso testo
c.6. stesso testo	c.6. stesso testo
c.7. stesso testo	c.7. stesso testo
c.8. stesso testo	c.8. stesso testo
Articolo 65 Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri	Articolo 63 Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri
c.1. stesso testo	c.1. stesso testo

